

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università Politecnica delle Marche (Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente) nel seguito anche "UNIVPM/DISVA", con Sede in Ancona, P.zza Roma, n.22 – CAP 60121, C.F. e p. IVA 00382520427, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Enrico Quagliarini nato a il, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____

E

L'Università degli Studi di Udine/Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, di seguito indicata come "UNIUD/DI4A", con sede legale in Udine, (C.F. 80014550307, P.I. 01071600306 PEC di4a@postacert.uniud.it) e sede operativa in via delle Scienze 206 rappresentata dal prof. Edi Piasentier, nato a Udine, il 02.06.1957, in qualità di Direttore di Dipartimento, domiciliato per la carica presso l'Università di Udine, autorizzato alla stipula del presente atto con decreto del Direttore nr 147 del 17/12/2021

PREMESSO CHE

- l'Università Politecnica delle Marche ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l'Università di Udine, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, ha come fine la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre Istituzioni contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli
- Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche è una struttura didattico-scientifica che svolge attività di ricerca nel campo delle scienze biologiche, ambientali e alimentari e dispone, per tali attività, di risorse umane specialistiche, strutturate all'interno dello stesso Dipartimento che possono essere utilmente impiegate nella presente collaborazione;
- Il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli Studi di Udine è una struttura didattico-scientifica che svolge attività di ricerca in campo alimentare, biotecnologico e ambientali e dispone, per tali attività, di risorse

umane specialistiche, strutturate all'interno dello stesso Dipartimento che possono essere utilmente impiegate nella presente collaborazione

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia UNIVPM che UNIUD possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi o convenzioni per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO

UNIVPM e UNIUD, di seguito denominate anche "le Parti", nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, si impegnano a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 (Oggetto)

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attività di ricerca applicativa di comune interesse nell'ambito della caratterizzazione di matrici ambientali e alimentari e sviluppo di metodiche analitiche, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
- attività didattiche integrative, mediante l'organizzazione di incontri, seminari, conferenze nell'ambito della caratterizzazione di matrici ambientali e alimentari e sviluppo di metodiche analitiche e collaborazione per lo svolgimento di tesi di laurea e tesi di dottorato negli ambiti sopracitati;
- organizzazione di stage, tirocini e visite studenti, a cui verrà garantita idonea copertura assicurativa;
- attività di promozione e diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

Nell'ambito delle attività di ricerca sviluppate nel presente Accordo, le Parti potranno partecipare in maniera congiunta a programmi di ricerca nazionali, ed internazionali.

Le Parti potranno inoltre disciplinare in successivi accordi attuativi l'attivazione e il finanziamento di borse di studio o di dottorato o di assegni di ricerca.

Art. 3 (Accordi attuativi)

La collaborazione tra le Parti, se comporta oneri finanziari, è attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto della presente convenzione.

Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, la proprietà dei risultati della collaborazione, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali, regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso e preciseranno gli impegni di cui all'articolo 2, individuando le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo – 4 Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, UNIVPM e UNIUD si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 2, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 5 (Responsabili di accordo)

La corretta esecuzione del presente accordo sarà assicurata da un Responsabile scientifico nominato da ciascuna Parte:

- per l'UNIVP/DiSVA, la Prof.ssa Annibaldi Anna (tel. 0712204981, e-mail: a.annibaldi@staff.univpm.it) PEC direttore.disva@pec.univpm.it
- per L'UNIUD/D4A, la Dott.ssa Susmel Sabina (tel. 0432 55 8169 e-mail: sabina.susmel@uniud.it) PEC: di4a@postacert.uniud.it

Agli stessi Responsabili dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente accordo.

Art. 6 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 4 che individueranno la/e

struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Durata

Il presente accordo avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato previo accordo scritto prima della scadenza.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza del presente accordo quadro.

Art. 8 - Risultati

Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UNIVPM e di UNIUD coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

Ogni diritto di eventuale sfruttamento dei risultati ottenuti dalle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo sarà oggetto di specifico atto.

Le parti si riservano comunque il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In tal caso, l'altra parte terrà informata l'altro contraente.

Art. 9 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione.

Art. 10 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'UNIVPM.

Art. 11 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il

datore di lavoro di UNIUD assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso l'Ateneo.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro di UNIVPM assume i medesimi oneri nei confronti del personale di UNIUD ospitati nei locali dell'Ateneo.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. (comma da inserire solo in caso specifico).

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm. ii..

Art. 12 - Copertura assicurativa

UNIVPM dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di UNIUD sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

UNIUD garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di UNIVPM.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Responsabilità civile

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. La Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:

- quanto all' Università Politecnica delle Marche, al link [https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informative sul trattamento dei dati personali/Informativa accordi stipulati con Ateneo](https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informative_sul_trattamento_dei_dati_personali/Informativa_accordi_stipulati_con_Ateneo) ;
- quanto all'Università degli studi di Udine, sul sito web <https://www.uniud.it/it/pagine-speciali/guida/privacy>.

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Art. 15 (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio:

Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n.22, 60121 Ancona – PEC: protocollo@pec.univpm.it

Università degli Studi di Udine, via delle Scienze 206 33100 Udine PEC: di4a@postacert.uniud.it

Art. 16 - Recesso

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo mediante comunicazione mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni. Lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 17 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Ancona.

Art. 18 - Registrazione e spese

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto; gli oneri di registrazione sono a carico del richiedente.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo, pari ad € 32,00, verrà assolta in modo virtuale dall'UNIVPM come da autorizzazione n. 532019 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

UNIUD provvederà al rimborso della quota parte dell'imposta di € 16,00 mediante giro conto sul conto di tesoreria della Banca D'Italia IBAN: IT33Q0100003245330300037301.

per l'Università Politecnica delle Marche

Il Rettore

Prof.

per l'Università di Udine- Dipartimento di

Scienze Agroalimentari, Ambientali e

Animali

Il Direttore

Prof. Edi Piasentier
